



**Comune di Bollate**

**ACCORDO QUADRO  
PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL COMUNE DI BOLLATE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
DOTT.SSA ISIDORA MARIA ANGELA BLUMENTHAL

## **Art. 1 – Disposizioni generali**

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato costituenti i "contratti attuativi", che il Comune di Bollate vorrà di volta in volta attivare.

La stipula dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Ente infatti non è fonte di obbligazione immediata tra l'Ente nei confronti dell'Affidatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato in un quantitativo minimo predefinito; l'unico obbligo dell'Ente è quello di applicare ai futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nel presente accordo quadro, nel caso in cui l'Ente si determini a contrarre.

L'Affidatario si impegna ad attivare le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato che l'Ente, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di richiedere.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

## **Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro**

Il presente documento riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell'art. 59, c. 3 del D.Lvo 31.3.2023, n. 36 in base al quale affidare, a seguito di contratti attuativi specifici, la somministrazione di lavoro a tempo determinato come dettagliato all'art. 3 del presente capitolato, secondo le tariffe indicate nell'allegato A. Si specifica che le attività di ricerca e selezione dei candidati da sottoporre all'amministrazione, come meglio dettagliate nel successivo art. 3, sono da ritenersi propedeutiche all'effettiva attivazione del contratto di somministrazione e di conseguenza del relativo contratto attuativo.

## **Art.3 - Prestazioni oggetto dell'Accordo quadro**

L'affidamento di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato ad Agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali, ha lo scopo di provvedere alla sostituzione di personale quando lo richiedano motivi di urgenza o vi siano particolari professionalità da selezionare, nel caso non risulti possibile farvi fronte con personale interno.

I profili professionali che potranno essere richiesti sono i seguenti:

- **Area Operatori Esperti**
  - Operatore Amministrativo Esperto
- **Area degli Istruttori**
  - Istruttore Tecnico
  - Istruttore Amministrativo Contabile
- **Area dei Funzionari**
  - Funzionario Amministrativo Contabile

Si allegano le relative declaratorie.

Il CCNL applicato è quello del Comparto Funzioni Locali.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali e ad eventuali contratti integrativi decentrati.

In ogni caso, per tutta la durata della missione presso la Stazione Appaltante i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

La contribuzione previdenziale e assistenziale è quella vigente per i dipendenti delle società di fornitura di lavoro temporaneo.

La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura. L'orario di lavoro sarà quello dei dipendenti del Comune di Bollate per un totale di 36 ore settimanali. In caso di tempo parziale, l'orario sarà definito secondo necessità.

Il personale somministrato potrà svolgere l'incarico presso una delle seguenti sedi del Comune di Bollate:

- il Palazzo comunale, dove sono concentrati la maggior parte degli uffici comunali, sito in piazza Aldo Moro 1;
- il Comando di Polizia Locale in via Garibaldi 2;
- la Biblioteca Centrale in piazza C.A. Dalla Chiesa 30;
- la Biblioteca in via Pace, nella frazione Cassina Nuova.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

L'Agenzia garantisce la prestazione dei servizi di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'Ufficio Gestione Risorse Umane procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia di ricercare i candidati per la successiva attivazione delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

La richiesta scritta sarà inviata normalmente nel termine di preavviso di 10 giorni lavorativi o in quello minore (fino a un minimo di 24 ore solari) nei casi che abbiano caratteristiche di urgenza ed eccezionalità.

2. La richiesta conterrà le seguenti informazioni, che potranno essere anticipate a mezzo email:

- descrizione professionalità richiesta, corrispondente profilo professionale, settore di specializzazione e grado di esperienza necessaria
- modalità e durata presunta della prestazione
- sede ed orario lavoro
- nominativo del Referente/Responsabile del lavoratore presso il Comune di Bollate
- dati relativi alla posizione ed al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo professionale.

3. L'Agenzia dovrà far pervenire, entro 5 giorni lavorativi e a mezzo email, un numero minimo di 2 CV di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio per ciascuna posizione richiesta. I CV dovranno essere coerenti con il profilo professionale richiesto.

Diverse disposizioni, sia in ordine al numero dei CV che al termine di invio degli stessi, potranno essere indicate nella richiesta di cui al punto 1 del presente articolo. In caso di ritardo rispetto ai 5 gg. decorrerà il calcolo per l'applicazione delle penali di cui al successivo art.16.

L'Agenzia si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.

4. È facoltà dell'Ufficio Risorse Umane del Comune di Bollate di svolgere dei colloqui conoscitivi dei candidati. In tal caso, l'Agenzia coadiuverà l'ufficio nell'organizzazione degli stessi.

Successivamente all'invio dei CV e/o allo svolgimento dei colloqui, l'Ufficio Risorse Umane comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

L'Agenzia si obbliga a mettere a disposizione i prestatori richiesti entro il termine di 3 giorni lavorativi, salvo altro termine indicato dall'Amministrazione, con ciò intendendosi che entro tale termine devono essere completate tutte le pratiche amministrative a carico dell'Agenzia.

Laddove i colloqui non sortiscano esito positivo, o i CV presentati non soddisfino le esigenze del Comune di Bollate in ordine al profilo presentato o all'esperienza richiesta, l'Agenzia si impegna a fornire al committente ulteriori CV (in numero almeno pari a quelli precedentemente forniti, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante) entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di esito negativo da parte dell'Ente.

I prestatori di lavoro individuati dovranno svolgere la propria attività secondo le indicazioni e le istruzioni impartite dal Comune di Bollate e dal referente del lavoratore, e sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento che si applicano ai dipendenti dell'Ente.

Il lavoratore è sottoposto a periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o altre ipotesi di sopravvenuta estinzione del rapporto di lavoro.

La durata iniziale della somministrazione potrà essere prorogata nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, in base alle esigenze del Comune di Bollate.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

La Stazione Appaltante corrisponderà all'affidatario, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento (già comprensiva di IVA sull'utile di impresa).

Il prezzo orario di fatturazione comprende:

- retribuzione del lavoratore da CCNL;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- rateo ferie non godute;
- rateo ex festività non godute;
- la tredicesima mensilità;
- TFR;
- Ente bilaterale EBITEMP/FORMATEMP;
- corso sicurezza generica;
- ricerca e selezione con evidenza pubblica;
- sostituzione del personale inidoneo durante il periodo di prova;
- assicurazione di responsabilità civile;
- assistenza amministrativa;
- gestione pratiche di assunzione, eventuali proroghe e cessazione del rapporto di lavoro;
- gestione e formazione del personale;
- utile d'impresa.

Saranno fatturate a parte:

- assenze retribuite previste dal CCNL FL: alla tariffa dell'ora ordinaria;
- festività infrasettimanali: alla tariffa dell'ora ordinaria;
- rateo ferie godute: secondo la tabella "A";
- malattia/infortunio: primi 3 gg di malattia e 4gg di infortunio: alla tariffa dell'ora ordinaria;
- giorni successivi ai primi 3 gg o 4 gg: al costo più il margine percentuale offerto;
- eventuali altre indennità: al costo;
- buoni pasto se spettanti: al costo;
- imposta di bollo (2€ per fattura).

Eventuali indennità ad eventum ed una tantum (es. premio incentivante) che concorrono a formare reddito e che dovessero essere devolute al lavoratore in relazione alla missione svolta presso il Comune di Bollate, saranno fatturate comprensive di contributi previdenziali, assicurativi, ratei ecc.

Le prestazioni straordinarie saranno calcolate sull'eccedenza delle ore ordinarie mensili previste per ogni singolo lavoratore. Unicamente per le ore di lavoro straordinario autorizzate verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria, calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

#### **Art. 5 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro**

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'affidatario dovrà esserne data comunicazione alla Stazione Appaltante, con indicazione della motivazione, entro 1 giorno lavorativo dal momento in cui l'Agenzia ne viene a conoscenza.

L'Agenzia dovrà, su richiesta della Stazione Appaltante, sostituire il lavoratore.

La procedura per la sostituzione del lavoratore segue quanto disposto dall'art. 3 con riferimento al numero di CV da sottoporre alla Stazione Appaltante e le tempistiche ivi indicate, che si applicano anche in riferimento ad eventuali penali (art. 16).

#### **Art. 6 - Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'affidatario, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario indica una filiale di riferimento sul territorio del Comune di Bollate o comunque in un raggio compreso di 30 km.

L'Agenzia si impegna entro dieci giorni dall'affidamento a comunicare il nominativo del referente dell'appalto ed il relativo indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC); quest'ultima sarà la modalità da preferirsi per tutte le comunicazioni.

L'affidatario si impegna a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dalle norme e dai contratti vigenti.

L'affidatario si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente area professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

L'Agenzia si impegna a fornire, su richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell'affidatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'affidatario provvederà a formare ed informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che lo stesso svolgerà presso l'Amministrazione appaltante e ne sosterrà i costi relativi.

#### **Art. 8 - Obblighi a carico dell'amministrazione**

Il Comune di Bollate si impegna a comunicare all'Agenzia affidataria, tempestivamente, l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali, anche al fine dell'aggiornamento della tariffa oraria.

L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m..

Ai fini del pagamento delle spettanze ai lavoratori somministrati la Stazione Appaltante trasmetterà la scheda riepilogativa delle ore effettivamente lavorate entro il 3 di ogni mese.

È a carico della Stazione Appaltante la visita medica volta ad accertare l'idoneità alla mansione del lavoratore somministrato.

#### **Art.9 - Forma dell'accordo e dei contratti attuativi derivanti**

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente e trasmesse tramite PEC, ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.lgs n. 36/23 ss.mm.ii.

La ditta affidataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di comunicazione dell'affidamento.

Fa parte integrante del contratto di accordo quadro il presente Capitolato Speciale d'appalto con relativo allegato "A" anche se non materialmente allegato.

I contratti attuativi derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla Stazione Appaltante. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via PEC alla ditta affidataria; da tale data decorreranno i termini per eseguire la/e prestazione/i richiesta/e. La ditta affidataria dovrà accettare gli ordinativi con apposita lettera firmata digitalmente dal legale rappresentante da trasmettere a mezzo PEC.

#### **Art. 10 - Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi derivanti**

L'accordo quadro avrà durata di 48 mesi dal 01/08/2024 al 31/07/2028. Esso si concluderà comunque nel caso in cui l'Ente abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/23 è facoltà dell'Ente di dar corso al contratto dell'accordo quadro, anche nelle more della stipulazione formale dello stesso, mediante sottoscrizione di apposito verbale di avvio anticipato.

#### **Art. 11 - Ammontare dell'accordo**

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli contratti attuativi ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta ad € 139.000,00 (Iva sul margine di agenzia esclusa).

Tale importo, calcolato secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante per l'Ente. L'importo suddetto è il solo valore preso in considerazione quale valore massimo stimato, IVA esclusa, del complesso dei possibili

contratti attuativi previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 14, c. 16 del D.lgs n. 36/23 e ss.mm.ii. e ai soli fini della costituzione della garanzia definitiva, nonché dell'acquisizione del CIG.

Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

#### **Art. 12 - Elenco tariffe per figure professionali richieste**

L'allegato "A", che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene le tariffe orarie per profilo professionale.

Il margine di agenzia, indicato in percentuale sul costo ora ordinaria lavorata, è la voce sulla quale dovrà essere applicato lo sconto da presentare in sede di offerta.

Le tariffe, al netto dello sconto offerto, si intendono comprensive di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro come definite all'art.3.

Qualora l'Ente dovesse ricorrere alla somministrazione lavoro per profili professionali non ricompresi nel presente capitolato di accordo quadro, richiederà all'operatore economico un preventivo specifico al fine di determinare la tariffa oraria relativa. Su tale tariffa oraria verrà applicato il margine di agenzia percentuale, come da sconto presentato in sede di offerta.

#### **Art. 13 - Revisione e adeguamento dei prezzi**

Le tariffe orarie potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto, in virtù di eventuali aumenti degli importi derivanti dal CCNL Funzioni Locali o aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia che dovessero essere modificate a termini di legge durante il periodo di validità del contratto di appalto.

A seguito di informazione di applicazione di nuovi contratti nazionali di lavoro da parte dell'Amministrazione, l'affidatario dovrà comunicare tempestivamente gli oneri aggiuntivi e nello specifico avrà l'obbligo di inviare all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta, un prospetto indicante:

- la nuova tariffa oraria rivalutata per ogni singola area professionale;
- la quantificazione della spesa complessiva, determinata mediante applicazione delle nuove tariffe

moltiplicate per le ore effettuate dai lavoratori, come risultanti nelle fatture già liquidate, qualora il nuovo contratto di lavoro abbia effetto retroattivo. Detti aumenti saranno posti a carico della Stazione Appaltante.

In considerazione del fatto che il margine di agenzia è espresso percentualmente sulla tariffa oraria, il relativo incremento dovuto ad aumenti contrattuali assolve la revisione dei prezzi sullo stesso margine.

#### **Art. 14 - CCNL applicato**

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/23 si indica qui di seguito il CCNL applicabile al personale dipendente dell'Agenzia di somministrazione impiegato nell'affidamento:

- commercio.

#### **Art. 15 - Subappalto e sub-contratti**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione dello stesso. L'operatore economico indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il subaffidatario deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/23.

La ditta appaltatrice deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate all'Ente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Art. 16 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario non ottemperi alle prestazioni previste dal presente capitolato nei tempi contrattualmente previsti, la Stazione Appaltante applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, nella misura di € 100,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle ipotesi sotto indicate:

- ☐ mancata presentazione dei CV entro il termine di 5 giorni lavorativi;
- ☐ mancata sostituzione del prestatore di lavoro nei casi di cui all'art. 5.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda al pagamento dei prestatori di lavoro entro il giorno 15 del mese (art. 7), la penale applicata sarà di € 200,00= per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta mediante PEC da parte del Responsabile Ufficio Gestione Risorse Umane, al quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, unicamente a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Agenzia non fornisca alcuna controdeduzione entro il termine sopra indicato, la penale sarà inderogabilmente applicata. Analogamente si procederà qualora le controdeduzioni fornite siano, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, considerate insufficienti o inadeguate.

Tutti gli importi relativi alle penali saranno trattenuti dal Comune di Bollate dalla fatturazione del mese di riferimento in cui è stata applicata la penale. La Stazione Appaltante indicherà il motivo e l'affidatario dovrà farne menzione nella relativa fattura del mese di riferimento.

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali la Stazione Appaltante si riserva di valutare l'opportunità di rescindere il contratto. La Stazione Appaltante escuterà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

#### **Art. 17 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Le fatture mensili, in formato elettronico, saranno liquidate, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento nel SDI (Sistema di Interscambio), a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare.

Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi interrompono il termine per il pagamento delle fatture.

Ogni fattura dovrà espressamente indicare:

- il nominativo del lavoratore e il profilo professionale di inquadramento;
- le ore effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di riferimento;
- il costo orario applicato;
- il totale del costo delle ore lavorate;



- eventuali altri costi applicati;
- l'indicazione della commissione di Agenzia;
- l'aliquota Iva applicata sulla commissione di Agenzia.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Ufficio Destinatario della fatturazione elettronica è il seguente:

CODICE UFFICIO UNIVOCO: 3GPVR7 – UFF. GESTIONE RISORSE UMANE – RESPONSABILE DOTT.SSA ISIDORA MARIA ANGELA BLUMENTHAL

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DEL DPR N.633/1972”.

#### **Art. 18 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.

#### **Art. 19 – Garanzia definitiva per l'accordo quadro**

L'Affidatario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto di accordo quadro ed entro 10 gg. dalla richiesta, una garanzia pari al 2% dell'importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto delle modalità disciplinate dall'articolo stesso.

L'Ente non richiederà alcuna garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, ritenendo sufficiente la garanzia definitiva presentata ai sensi del precedente capoverso.

#### **Art. 20 – Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 36/23.

#### **Art. 21 – Esecuzione delle prestazioni dell'accordo quadro**

Il RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace (o dopo la sottoscrizione del verbale in caso di esecuzione anticipata del servizio), dà avvio all'esecuzione delle prestazioni relative all'accordo quadro, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie, redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore (art. 31 comma 2 lettera c) allegato II.14 del D.Lgs. 36/23).

#### **Art. 22 – Ultimazione delle prestazioni (conclusione dell'accordo quadro)**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Affidatario, il RUP effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore (art. 31 comma 2 lettera n) allegato II.14 del D.Lgs. 36/23).

#### **Art. 23 – Verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione dell'accordo quadro**

Il contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/23, a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione dei suddetti servizi è emesso dal RUP nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23.

#### **Art. 24 – Risoluzione dell'accordo quadro**

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto di accordo quadro senza che l'Affidatario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- ☐ inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- ☐ arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Affidatario, del servizio oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- ☐ quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- ☐ frode;
- ☐ sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- ☐ sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- ☐ nel caso di subappalto non autorizzato;
- ☐ qualora il ritardo nello svolgimento delle prestazioni determini un importo complessivo massimo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale dell'accordo quadro (vedasi art. 16 – Penalità).

Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

#### **Art. 25 – Recesso dal contratto di accordo quadro**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/23, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **Art. 26 – Sottoscrizione patto di integrità**

L'Affidatario è tenuto alla sottoscrizione del Patto di Integrità contenente le clausole contrattuali, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019 sulla base del protocollo di legalità con la Prefettura di Milano, consultabile sul sito del Comune nella sezione "Anticorruzione/Protocolli di Legalità". Il mancato rispetto del Patto d'Integrità comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 27 – Rispetto dell'art. 53 comma 16/ter D.lgs. 165/01**

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (clausola di pantouflage). Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto di accordo quadro.

#### **Art. 28 – Rispetto codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo Ente, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e per la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune nelle sezioni:

- ☐ “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codici disciplinari e di condotta”;
- ☐ “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

#### **Art. 29 – Tribunale competente**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto all'incarico, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

#### **Art. 30 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bollate.

#### **Art. 31 – Disposizioni finali**

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.

#### **Art. 32 – Responsabile Unico di Progetto**

Il Responsabile Unico di Progetto è la dottoressa Isidora Maria Angela Blumenthal.